**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

| | |
|---|---|
| **ALESSANDRA BRUNI** | Presidente |
| **NICOLA COLAVITA** | Componente relatore |
| **LORENZO AURELI** | Componente |

**PROC. CAS N. 13/2022**

**DECISIONE**

sul reclamo proposto dalla sig.ra **LARA GUALTIERO** (tessera FISE n.13818/E) rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Reggianini

**NONCHE'**

sul reclamo proposto dal sig. **FRANCESCO GIOVANNI VENTURA** (tessera FISE n.005057/B) rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Reggianini

**AVVERSO**

la decisione del Giudice Sportivo Nazionale emessa e pubblicata in data 25.06.2022 nell'ambito del procedimento n. 13/2022

**FATTO**

1 - Con istanza ex articolo 37 lettera b) del Regolamento di Giustizia del 16/24 maggio 2022 la tesserata Alessia Cordi portava all'attenzione dell'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale alcune condotte tenute in data 15 maggio 2022 dall'Istruttore Sandro Palmetti nonché dal Presidente di Giuria Francesco Giovanni Ventura e dalla Steward Lara Gualtiero in occasione del Concorso Nazionale A5* svoltosi presso gli impianti dell'Horses Riviera Resort in San Giovanni in Marignano (RN) nei giorni dal 13 al 15 maggio 2022

In particolare - per quanto qui interessa - la segnalante evidenziava che gli Ufficiali di Gara avrebbero mantenuto un atteggiamento omissivo per non aver verificato la mancanza della delega dell'Istruttore Sandro Palmetti ad accompagnare due atlete junior e per non aver adottato nei confronti dello stesso istruttore un provvedimento per l'irregolarità riscontrata.

2 - Avendo riscontrato potenziali profili di irregolarità nelle condotte contestate, con provvedimento del 30 maggio 2022 il GSN fissava la data 9 giugno 2022 per l'adozione della decisione concedendo alle parti termini per il deposito di memorie e documenti.

Con provvedimento del 9 giugno 2022, poi, il GSN riteneva opportuno richiedere al Comitato Organizzatore Riviera Resort S.S.D. a R.L di trasmettere "*...una dichiarazione tendente a descrivere le e-mail che sono pervenute giorno 15 maggio 2022, dalle ore 7:30 alle ore 15:00, sulla casella di posta elettronica concorsi@horsesrivieraresort.net...*" e rinviava la causa all'udienza del 25 giugno 2022.

3 - All'esito di tale ultima udienza, con provvedimento di pari data il GSN - ritenuta provata la condotta omissiva degli Ufficiali di gara - comminava al sig. Francesco Giovanni Ventura e alla sig.ra Lara Gualtiero la sanzione dell'ammenda di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) e della sospensione per mesi 2 (due) dalla qualifica di Ufficiale di Gara o Segreteria di Concorso o Show Director o Segretario/Speaker o Segretario al Cerimoniale Direttore di Campo o Costruttore di Percorso o Veterinario di servizio (in quanto tesserato) o prestatore di servizio ad altro titolo in manifestazioni che si svolgono sotto l'egida F.I.S.E..

4 - Avverso tale decisione i sig.ri Francesco Giovanni Ventura e Lara Gualtiero hanno proposto autonomi reclami con richiesta di sospensiva.

Con distinti provvedimenti del 30.06.2022 e del 4.07.2022 il Presidente della CAS accoglieva la richiesta di sospensione e fissava l'udienza del 20.07.2022 per la trattazione dele impugnazioni .

5 - All'udienza del 20.07.2022 il Collegio preliminarmente riuniva i reclami in base al combinato disposto degli artt. 55.5.RG FISE e 335 c.p.c. e confermava le ordinanze cautelari del 4 luglio 2022 precedentemente disposte dal Presidente.

Il Presidente ascoltava i reclamanti personalmente avendo espressamente chiesto di essere sentiti.

Quindi, sentito anche il legale degli appellanti, e la Procura, in esito alla discussione il Collegio tratteneva la causa in decisione.

* * *

**DIRITTO**

1 - Con la propria decisione il GSN ha espressamente rilevato che prima dell'inizio della categoria C130, il signor Sandro Palmetti non era stato formalmente delegato dall'Istruttore delle due junior, signor Gianni Morici.

Il GSN, in particolare, ha evidenziato che tale delega risultava essere stata trasmessa dal Circolo Ippico Le Noci A.S.D. alle ore 14:58 e che pertanto non poteva ritenersi tempestiva e comunque idonea a consentire al sig. Palmetti di seguire le predette junior.

2 - Con i propri reclami i sig.ri Francesco Giovanni Ventura e Lara Gualtiero forniscono la ricostruzione dei fatti assumendo, in sostanza, di aver deciso di non procedere ad un'accurata verifica in ordine all'effettiva tempestività dell'orario di inoltro della delega non volendo dubitare della correttezza della documentazione mostrata dal sig. Sandro Palmetti (Istruttore federale di 3° livello) e in quanto - dovendo assumere una decisione in pochi minuti - ritenevano opportuno non creare disagio e/o turbativa alle concorrenti ed al Concorso, facendo legittimo affidamento sulla correttezza di delegato e delegante, rispettivamente Istruttore Federale di 3° livello (Sig. Sandro Palmetti) e Istruttore Federale e Tecnico del Comitato Regionale FISE Marche.

3 - La doglianza non appare persuasiva.

Se da una parte, infatti, Questo Collegio ben comprenda le ragioni prudenziali che possono aver indotto gli Ufficiali di gara ad assumere la decisione di consentire alle atlete junior di partecipare alla prova di concorso, dall'altra occorre evidenziare che la verifica dell'effettiva sussistenza della delega in capo all'istruttore non iscritto nell'ordine di partenza è attività di notevole importanza sotto diversi punti di vista (ivi compresi quelli assicurativi e risarcitori) ed assume rilievo decisivo anche nell'ottica della tutela dell'incolumità delle stesse atlete junior e della Federazione.

Di talché, nell'ipotesi in cui sussistano dubbi in ordine alla validità di una delega in favore di un istruttore che accompagna atlete junior, gli Ufficiali di gara sono sempre tenuti ad attuare ogni più opportuna verifica al riguardo.

Nella specie tali verifiche - peraltro in parte effettuate - non avevano consentito agli ufficiali di gara reclamanti di essere certi in ordine alla regolarità della delega mostrata dal sig. Palmettti e avrebbero quindi dovuto condurre una ancor più accurata verifica arrivando, se del caso, ad impedire alle atlete junior di partecipare al concorso.

4 - Né, sotto altro profilo, risulta fondata la considerazione - esposta oralmente nel corso della discussione dal sig. Francesco Ventura - in ordine alla non necessità di delega scritta laddove il delegato sia (come nella specie) istruttore di terzo livello.

L'art. 164 del Regolamento di Formazione FISE applicabile ratione temporis, invero, dispone che "*...l'Istruttore o Tecnico titolare ha la responsabilità nell'assistenza per l'attività sportiva del proprio all'allievo U18 (in funzione di quanto dichiarato nella "griglia" dell'Ente presso la quale l'allievo ha la residenza sportiva) e lo accompagna in occasione di partecipazione dell'allievo a categoria o gara in Manifestazione sportiva sia essa ludica o agonistica; può delegare, (con espressa delega scritta consegnata alla Segreteria Sportiva della manifestazione), altro Istruttore o Tecnico con il 2° livello..*".

La norma in questione, dunque, non prevede in alcun modo che laddove il delegato sia istruttore di 3 livello si possa prescindere dal rilascio di una delega formale.

Di qui l'infondatezza della considerazione in esame.

5 - Ciò posto, nell'ottica del rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni, Questo Collegio - valutate tutte le circostanze di fatto sottese alla vicenda - ritiene opportuno rimodulare la sanzione comminata agli Ufficiali di gara reclamanti.

Nella determinazione della sanzione, infatti, non solo non si può non tener conto della circostanza che i medesimi reclamanti - nell'assumere la decisione contestata - hanno riposto un legittimo affidamento in ordine alla correttezza del comportamento del delegato e del delegante, ma occorre altresì dar atto (come del resto innanzi dedotto) della circostanza che la decisione oggetto di contestazione è stata assunta in un brevissimo lasso di tempo e con la finalità di non arrecare nocumento alle atlete junior che già erano pronte a partire per la loro prova di concorso.

La Corte Federale d'Appello definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale n. 13/2022 ritiene opportuno , in parziale accoglimento dei reclami proposti dai sig.ri Francesco Giovanni Ventura e Lara Gualtiero, ed in parziale riforma della decisione del GSN , ridurre la sanzione disposta con il precedente grado di giudizio comminando ad entrambi gli Ufficiali di gara reclamanti la più lieve sanzione del richiamo scritto di cui all'art. 6 punto I del RdG.

**P.Q.M.**

Il Collegio, in parziale accoglimento dei reclami, riduce per entrambi i reclamanti la sanzione al minimo edittale, ossia al richiamo scritto.

Roma, 26.07.2022

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

| | |
|---|---|
| **ALESSANDRA BRUNI** | Presidente |
| **NICOLA COLAVITA** | Componente relatore |
| **LORENZO AURELI** | Componente |

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.